



**Piano Individuale
Pensionistico
di tipo assicurativo –
Fondo Pensione
AVIVA VITA
PRO FUTURO**

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5051
Istituito in Italia
Soggetto gestore: Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A.

 Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino
(sede legale)
Via Melchiorre Gioia, 22 - 20124 Milano
(sede operativa)

 Numero Verde: 800.124.124

 comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicrazioni.com
servizioclienti@pec.intesasanpaoloassicrazioni.com

 www.intesasanpaoloassicrazioni.com

Documento sulle Rendite

Ed. 12/2024

Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa per l'adesione a AVIVA VITA PRO FUTURO.

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., Società che gestisce il Fondo Pensione, si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 01 dicembre 2024..

Prestazioni in forma periodica

I Fondi Pensione possono erogare prestazioni in capitale fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato, la parte rimanente della prestazione dovrà essere erogata sotto forma di rendita. La posizione individuale dell'Isritto maturata nel Fondo pensione, dedotta l'eventuale liquidazione in forma di capitale, viene impiegata in un premio unico quale corrispettivo delle prestazioni di rendita.

L'Impresa di assicurazione, a richiesta dell'Aderente/Assicurato potrà, alternativamente, erogare le prestazioni periodiche nella forma di:

- rendita annua vitalizia immediata rivalutabile;
- rendita immediata annua vitalizia rivalutabile reversibile: detta rendita è corrisposta all'Aderente/Assicurato finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'Aderente/Assicurato stesso, alla persona da lui designata denominata Reversionario;
- rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia; detta rendita per i primi anni è corrisposta all'Aderente/Assicurato o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata denominata Beneficiario e, successivamente all'Aderente/Assicurato finché è in vita.

La rendita, indipendentemente dalla forma prescelta, può essere frazionata in rate dello stesso importo con cadenza semestrale o mensile. Detto frazionamento non può essere modificato nel corso della sua erogazione.

Le percentuali del premio trattenute dalla Compagnia per far fronte ai costi gravanti sul contratto per le spese di amministrazione e di erogazione della rendita sono pari alle seguenti:

- 1% per frazionamento annuale del pagamento della rendita;
- 1% per frazionamento semestrale del pagamento della rendita;
- 2% per frazionamento mensile del pagamento della rendita.

L'ammontare della rendita annua vitalizia iniziale si ottiene moltiplicando il capitale maturato a scadenza per i coefficienti di conversione come indicato all'Art. 1 "DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELLA RENDITA" delle Condizioni di assicurazione.

Regime Fiscale delle prestazioni in forma periodica

Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma periodica sono assoggettate ad una ritenuta a titolo di imposta del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al Fondo Pensione nonché al netto dei contributi che non sono stati dedotti. I rendimenti finanziari relativi a ciascuna rata di rendita erogata sono assoggettati annualmente all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 26% applicata alla differenza tra l'importo erogato e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari. I proventi delle polizze vita, per la parte riferibile ai titoli pubblici italiani e titoli obbligazionari equiparati, sono soggetti a tassazione con aliquota del 26% applicata ad una base imponibile pari al 48,08% dell'ammontare realizzato per tenere conto del regime fiscale agevolato ad essi applicabile. I rendimenti finanziari in oggetto sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla prestazione in quanto soggetti all'imposta di cui sopra.